

# **COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Provincia di Torino

*Borgata Didiero n. 24 – 10060 SALZA DI PINEROLO*

*Tel e fax 0121/808836 –*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.03.2007 esecutiva  
dal 02.04.2007

### **INDICE**

Articolo 1:	<b>Oggetto del regolamento</b>
Articolo 2:	<b>Applicazione dell'aliquota</b>
Articolo 3:	<b>Determinazione dell'aliquota</b>
Articolo 4:	<b>Disciplina della riscossione</b>
Articolo 5:	<b>Funzionario responsabile</b>
Articolo 6:	<b>Pubblicità del regolamento e degli atti</b>
Articolo 7:	<b>Rinvio dinamico</b>
Articolo 8:	<b>Tutela dei dati personali</b>
Articolo 9:	<b>Rinvio ed altre disposizioni</b>
Articolo 10:	<b>Entrata in vigore</b>

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 2 – Applicazione dell'aliquota**

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D.Lgs. 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 E ss. mm. ii.
2. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una soglia di esenzione (no tax area) diversa da quella prevista dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

### **Art. 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Massello, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,3% punti percentuale.

### **Art. 4 – Disciplina della riscossione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

### **Art. 5 – Funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art. 1 commi dal 158 al 175 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e/o dai Regolamenti interni dell'Ente (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, dei tributi e delle entrate o di contabilità).

### **Art. 6 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 7 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 8- Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### **Art. 9 – Rinvio ed altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.